

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2014, n. 18-317

Approvazione dell'Accordo di Programma Quadro "Attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;

il medesimo comma prevede inoltre che il Piano Straordinario, da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sia preceduto dalla stipula di uno o più accordi di programma con gli Enti territoriali e locali interessati;

preso atto che in data 15 maggio 2014 la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole alla proposta del MATTM per la ripartizione del suddetto fondo tra le regioni del centro-nord; la ripartizione prevede per la Regione Piemonte l'assegnazione di euro 9.644.001,49 per il triennio 2014-2016, suddivisa in 1.052.915,77 euro per il 2014, 3.221.657,14 euro per il 2015 e 5.369.428,57 euro per il 2016;

considerato che:

il MATTM, al fine di prevedere una disciplina unitaria degli interventi finanziati nonché un unico sistema di monitoraggio per gli interventi medesimi, ha predisposto e trasmesso una bozza di accordo di programma (APQ), da integrare e/o modificare e condividere;

la Direzione regionale Ambiente, con la collaborazione delle Autorità d'Ambito territoriale ottimale e dei soggetti gestori affidatari del servizio idrico integrato, ha predisposto quale Allegato 1 all'APQ l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse messe a disposizione dall'APQ medesimo, finalizzati in particolare a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

è stata conclusa con esito positivo la fase di concertazione avviata tra la Regione Piemonte e i Ministeri competenti per la definizione dell'articolato;

considerato inoltre che:

il testo dell'APQ prevede che le risorse di competenza del MATTM saranno trasferite alla Regione Piemonte in ragione d'anno secondo la ripartizione approvata dalla Conferenza Unificata, in unica soluzione previa dichiarazione della stessa Regione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per importi uguali o superiori alla quota annuale di finanziamento;

il MATTM autorizza l'assunzione di impegni per l'intero importo assegnato nel triennio, fermo restando che l'effettivo trasferimento delle somme avverrà in ragione d'anno come sopra specificato;

dato atto che:

gli interventi finanziati sono previsti dalla programmazione d'ambito per il periodo 2014-2017;

le schede tecnico-descrittive degli interventi finanziati, previste quale allegato 2 dell'APQ, verranno predisposte in tempo utile per la sottoscrizione dell'APQ medesimo;

i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico garantiscono un cofinanziamento pari a euro 21.360.998,51 portando il valore complessivo del programma a euro 31.005.000,00;

la copertura finanziaria degli interventi è così assicurata dalle seguenti risorse:

- € 9.644.001,49 fondi MATTM art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013;
- € 21.360.998,51 cofinanziamento dei Soggetti attuatori;

rilevato che:

l'APQ prevede la sottoscrizione dei seguenti Enti:

- Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

- Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica
Direzione Generale per la Politica regionale unitaria nazionale

- Regione Piemonte
Direzione Ambiente

l'APQ individua come Responsabile Unico delle Parti (RUPA), il rappresentante firmatario dell'Accordo di ciascuna delle parti, incaricato di monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo, rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo;

risulta necessario ed urgente procedere alla sottoscrizione dell'APQ;

con specifica convenzione verranno regolamentati i rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti attuatori beneficiari del finanziamento, individuando per ciascun beneficiario il "Responsabile dell'Intervento", cioè il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, lo schema dell'Accordo di Programma Quadro "Attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allegato alla presente deliberazione, comprensivo dell'elenco degli interventi (Allegato 1);
- 2) di autorizzare il Responsabile della Direzione Ambiente alla firma dell'Accordo di Programma Quadro di che trattasi e ad apportare, qualora si rendessero necessarie, modifiche non sostanziali d'intesa con i Ministeri competenti;
- 3) di prendere atto che le schede tecnico-descrittive degli interventi, previste quale allegato 2 dell'APQ, verranno predisposte in tempo utile per la sottoscrizione dell'APQ medesimo;
- 4) di sottoporre gli interventi, oggetto dell'Accordo di Programma Quadro, al monitoraggio bimestrale finalizzato all'attivazione del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato



**Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art. 10 legge n. 125/2013**



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare**



***Accordo di Programma Quadro
per l'attuazione del
Piano straordinario di tutela e gestione della
risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a
potenziare la capacità di depurazione dei
reflui urbani***

di cui all'art. 1, c. 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Roma,

SETTEMBRE 2014

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e delle risorse idriche” stipulato in data 18 dicembre 2002 tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Piemonte finalizzato, fra l’altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, l’art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO il decreto legislativo del 29-12-2011 n. 229 recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni., concernente “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale”

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l’organizzazione degli Uffici di livello non generale -Divisioni -del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l’art. 10 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sulla nuova organizzazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in avvalimento al Ministro per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che al Capo III, art. 10 prevede l'istituzione dell' Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e che il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228,

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare",

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

VISTO l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;

VISTA la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come

modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;

- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;
- procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili;

VISTA la seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 nella quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ripartizione del suddetto fondo tra le regione del centro-nord, che assegna alla Regione Piemonte la cifra complessiva di 9.644.001,49 euro, suddivisa in 1.052.915,77 euro per il 2014, 3.221.657,14 euro per il 2015 e 5.369.428,57 euro per il 2016;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque, approvato con Decreto del Consiglio Regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007;

RICORDATO che il Piano di Ambito di ciascuno degli Ambiti piemontesi ha previsto nel settore fognario e depurativo tra le priorità di intervento l'estensione della copertura della rete fognaria e l'adeguamento e/o potenziamento in termini di capacità depurativa degli impianti di depurazione nonché la realizzazione di interventi di gestione integrata delle risorse idriche;

VISTI i Programmi degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2017, redatti ai sensi della deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che individuano gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di servizio, riportando, per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

CONSIDERATO che i suddetti PdI devono garantire la coerenza degli interventi individuati con la pianificazione regionale e distrettuale in materia, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di infrastrutturazione e di qualità ambientale previsti dalle direttive comunitarie in materia di acque;

RICORDATO che l'Accordo di Programma Quadro stipulato il 10 gennaio 2014 costituisce l'ultimo riferimento programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione;

VISTE le priorità di intervento individuate dalla Regione Piemonte, e dalla stessa dichiarate conformi alle priorità di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenuto conto anche delle procedure di infrazione avviate nei confronti del Governo Italiano per violazione della direttiva 91/271/CEE;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 112 della Legge n. 147/2013 con la stipula di uno o più accordi di programma con gli enti

territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle citate procedure, per l'individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione del Piano Straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013
Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per tutela del territorio e delle risorse idriche

la Regione Piemonte
Direzione Ambiente

STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA,
FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE A POTENZIARE LA CAPACITÀ DI
DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI

di cui all'art. 1, c. 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. la tabella degli interventi finanziati;

2. le Schede tecnico-descrittive degli interventi (complete di cronoprogramma e Piano finanziario per annualità).
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del "Sistema Gestione Progetti" e trasferite alla Banca Dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Banca Dati Unitaria).

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro per gli interventi del servizio idrico integrato finalizzati prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani;
 - b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - e) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e "Sistema Gestione Progetti" ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - f) per "Scheda tecnico-descrittiva", il documento che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori; il documento riporta altresì il cronoprogramma dell'intervento;
 - g) per "Responsabile Unico della Parte" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo;
 - h) per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 - i) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. L'Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità, degli interventi come individuati in allegato 1, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 112 della Legge 147/2013.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta della Regione Piemonte, in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l'adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l'obiettivo.
3. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il presente APQ finanzia n. 22 interventi, di cui all'allegato 1, che potranno essere successivamente integrati secondo quanto previsto al successivo art. 13.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Tabella degli interventi finanziati" sono riportati i seguenti elementi: il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, la localizzazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 2 "Schede tecnico-descrittive" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato "Sistema Gestione Progetti"/"Banca Dati Unitaria" (SGP/BDU).
3. Le schede di cui all'allegato 2 sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 31.005.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. € 9.644.001,49 fondi MATTM art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013;
 - b. € 21.360.998,51 cofinanziamento dei Soggetti attuatori.

Articolo 6

Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 10, restano nelle disponibilità della Regione, e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
3. Eventuali maggiori costi dei lavori, superiori alla percentuale del 10% di cui al comma 2, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei soggetti attuatori interessati.
4. Le economie derivanti dal ribasso d'asta o da minori costi saranno imputate al fondo di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai soggetti attuatori pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno trasferite alla Regione Piemonte in ragione d'anno secondo la seguente ripartizione: 1.052.915,77 euro per il 2014, 3.221.657,14 euro per il 2015 e 5.369.428,57 euro per il 2016, in unica soluzione previa dichiarazione della stessa Regione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per importi uguali o superiori alla quota annuale di finanziamento.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizza l'assunzione di impegni per l'intero importo assegnato nel triennio, fermo restando che l'effettivo trasferimento delle somme avverrà in ragione d'anno ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo la Regione Piemonte provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.

3. La Regione Piemonte garantisce l'esecuzione del Programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU).
4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 2 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
 - b. il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c. la Regione Piemonte garantisce l'esecuzione del Programma di interventi dell'Accordo, con le tempistiche indicate nell'allegato 2; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo la tempistica di cui all'Allegato citato e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali

e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

d. Ogni anno, non oltre il 30 settembre, su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10 **Responsabile Unico della Parte**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari individuano un Responsabile Unico della Parte (RUPA), il quale si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che

competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

2. In prima istanza sono individuati quali RUPA i rappresentanti firmatari del presente Accordo. Essi potranno in ogni momento delegare tale funzione, con proprio atto, ad un dirigente della propria struttura.
3. Le Parti, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, affidano al RUPA della Regione Piemonte il compito di:
 - a. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;
 - b. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - c. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP/BDU.

Articolo 11

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dal RUPA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale dell'indicatore di realizzazione fisica.

Articolo 12
Revoca del finanziamento

1. Il RUPA regionale propone al Tavolo dei sottoscrittori la revoca, anche parziale, del finanziamento:
 - a. in caso di mancato rispetto, salvo giustificati motivi, dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni;
 - b. qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione dell'intervento;
 - c. qualora le risorse non siano impegnate entro il termine del 31 dicembre 2016.
2. Su proposta del RUPA regionale le risorse derivanti dall'applicazione del comma precedente sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6 finanziando nuovi interventi in ambito regionale, nel rispetto delle priorità richiamate nelle premesse.
3. Non potranno risultare assegnatari delle riprogrammazioni di cui al comma precedente i soggetti attuatori responsabili degli interventi che hanno liberato risorse per effetto di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancato impegno entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 13
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma*, _____

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013
Direttore Generale per la politica regionale unitaria nazionale
dott. Vincenzo DONATO*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare
Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Avv. Maurizio PERNICE*

Regione Piemonte
Responsabile Direzione Ambiente
Ing. Salvatore DE GIORGIO*

** Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).*

Allegato 1: Tabella degli interventi finanziati

N	ATO	GESTORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	PROVINCIA	COMUNE	COSTO TOTALE	COFINANZIAMENTO DA TARIFFA	FINANZIAMENTO PUBBLICO
1	1	Acqua Novara.VCO S.p.A.	Adeguamento funzionale depuratore in località Baraggia in comune di Suno (NO)	NO	SUNO	300.000,00	150.000,00	150.000,00
2	1	Acqua Novara.VCO S.p.A.	Miglioramento efficienza depuratore di Omegna attraverso il risanamento del collettore fognario nel "canale Nigoggia" per eliminazione acque parassite	VB	OMEGNA	1.770.000,00	885.000,00	885.000,00
3	1	Acqua Novara.VCO S.p.A.	Bilanciamento delle portate sul collettore all'impianto di depurazione di Dormelletto.	VB	GATTICO, DIVIGNANO, VARALLO POMBIA	1.015.000,00	507.500,00	507.500,00
4	2	ATENA S.p.A.	Adeguamento impianto di Cigliano per abbattimento nutrienti	VC	CIGLIANO	300.000,00	150.000,00	150.000,00
5	2	ATENA S.p.A.	Estensione e razionalizzazione del sistema fognario di Trino per allacciamento nuove utenze al depuratore di tipo terziario	VC	TRINO	570.000,00	285.000,00	285.000,00
6	2	ATENA S.p.A.	Adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto di depurazione in comune di Tronzano V.se	VC	TRONZANO V.SE	690.000,00	345.000,00	345.000,00
7	2	SII S.p.A.	Adeguamento impianto di Buronzo per abbattimento nutrienti e potenziamento linea fanghi e realizzazione di sezione di filtrazione finale a membrane	VC	BURONZO	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
8	3	SMAT S.p.A.	Potenziamento impianto di depurazione di "Ivrea est" in loc. Torre Balfredo - trasformazione da secondario in terziario per abbattimento nutrienti.	TO	IVREA	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
9	3	SMAT S.p.A.	Adeguamento funzionale impianto "Carmagnola Ceis" per abbattimento nutrienti.	TO	CARMAGNOLA	7.600.000,00	6.600.000,00	1.000.000,00
10	4	ACDA S.p.A.	Adeguamento funzionale impianto depurazione del comune di Paesana.	CN	PAESANA	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00

N	ATO	GESTORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	PROVINCIA	COMUNE	COSTO TOTALE	COFINANZIAMENTO DA TARIFFA	FINANZIAMENTO PUBBLICO
11	4	ACDA S.p.A.	Adeguamento funzionale impianto depurazione del comune di Valdieri (frazione Terme).	CN	VALDIERI	165.000,00	82.500,00	82.500,00
12	4	ACDA S.p.A.	Adeguamento funzionale impianto depurazione del comune di Caraglio.	CN	CARAGLIO	450.000,00	225.000,00	225.000,00
13	4	CALSO S.p.A.	Adeguamento funzionale impianti di depurazione dei comuni di Carrù, Niella Tanaro, Farigliano, e Roascio.	CN	VARI	290.000,00	145.000,00	145.000,00
14	5	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA	Realizzazione collettore fognario "Valle Tanaro" e collegamento al depuratore di Asti di frazioni dei comuni di Castagnole delle Lanze e Costigliole d'Asti.	AT	CASTAGNOLE LANZE E COSTIGLIOLE D'ASTI.	400.000,00	200.000,00	200.000,00
15	5	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA	Interventi di razionalizzazione reti fognarie ed adeguamento depuratori in comuni vari.	AT	VARI	400.000,00	200.000,00	200.000,00
16	5	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	Collettamento scarichi zona nord-ovest del concentrico e zona industriale di Villanova d'Asti al nuovo depuratore loc. Capoluogo	AT	VILLANOVA D'ASTI	720.000,00	360.000,00	360.000,00
17	5	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti	AT	SAN DAMIANO D'ASTI	600.000,00	300.000,00	300.000,00
18	5	ASP SpA	Razionalizzazione del sistema di collettamento in via Perroncito ed allacciamento al depuratore di Asti.	AT	ASTI	520.000,00	270.000,00	250.000,00
19	5	ASP SpA	Realizzazione collettore fognario Valle Versa ed allacciamento al depuratore di Asti.	AT	ASTI	1.050.000,00	675.000,00	375.000,00
20	5	CCAM	Trattamento scarichi non adeguatamente depurati in comuni vari - lotto 1	AT	VARI	300.000,00	150.000,00	150.000,00
21	6	GESTIONE ACQUA S.p.A.	Adeguamento funzionale delle linee di trattamento biologico ed affinamento esistenti dell'impianto di depurazione di Cassano Spinola ai fini dell'abbattimento dei nutrienti - I°lotto	AL	CASSANO SPINOLA	2.100.000,00	1.200.000,00	900.000,00

N	ATO	GESTORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	PROVINCIA	COMUNE	COSTO TOTALE	COFINANZIAMENTO DA TARIFFA	FINANZIAMENTO PUBBLICO
22	6	AMAG S.p.A.	Potenziamento funzionale depuratore Alessandria Orti per abbattimento nutrienti secondo obiettivi direttiva 2000/60/CE	AL	ALESSANDRIA	3.515.000,00	2.505.998,51	1.009.001,49
Totali						31.005.000,00	21.360.998,51	9.644.001,49